

MARIO F. POMPEDDA

DOPO NOVANTA ANNI DALLA SUA RICOSTITUZIONE,
LA ROTA ROMANA SULLA SOGLIA DEL TERZO MILLENNIO:
RETROSPETTIVE E PROBLEMATICHE ATTUALI ⁽¹⁾

1. Se, da una parte, una commemorazione potrebbe apparire una delle tante che ogni giorno si succedono nel mondo laico come in quello ecclesiastico, dall'altra faremmo torto alla istituzione cui ci gloriamo di appartenere, a tanti nostri valorosissimi predecessori, come pure alla stessa giustizia, se lasciassimo trascorrere sotto silenzio, e quasi se nulla fosse accaduto nella vita della società ecclesiale, la ricorrenza dei primi novanta anni, dalla sua ricostituzione, della Rota Romana.

Vero è che qualcuno potrebbe subito osservare che, in fondo, novanta anni sono soltanto dieci decadi e non invece un secolo o altra data simbolicamente significativa: ma noi poniamo quella presente, che appunto vogliamo e dobbiamo ricordare, dinanzi alla soglia del terzo millennio dell'era che da Cristo prende avvio e nome, e ciò non può non farci pensosi sul passato ma ancor più allertati sull'avvenire. Un avvenire che è posto soprattutto nelle mani dei più giovani e, forse, di coloro che verranno dopo di noi, proprio di noi che dei novanta anni siamo stati testimoni e umilissimi operatori per ormai metà di tanto spazio temporale.

Ed è bene che la riflessione odierna sia fatta e proposta nell'ambito, anzi in occasione della inaugurazione dell'anno accademico 1998/1999 dello Studio Rotale, scuola che dalla Rota emana, come

⁽¹⁾ «...il compiersi dei novant'anni di attività della Rota restaurata diviene motivo di nuovo slancio verso il futuro, in una ideale attesa che si realizzi anche in modo visibile nel Popolo di Dio, che è la Chiesa, l'unità nella carità». Allocuzione alla Rota di Giovanni Paolo PP. II del 18 gennaio 1998, n. 6.

luogo di specifica ed austera preparazione giudiziaria, ed ancor prima come benefico fiume di scienza giuridica, nell'alveo dell'amministrazione della giustizia e della vita ecclesiale.

I

2. Dallo Studio Rotale — a me personalmente, oltre che per dovere di ufficio, sommamente caro — vorrei appunto iniziare questa odierna prolusione.

Riordinato, come ben si sa, nella sua formalità accademica dal decreto decanale del mai sufficientemente compianto Cardinale André Jullien, « Nihil antiquius » dell'8 giugno 1945 ⁽²⁾, esso assumeva forma stabile e definita nei suoi contorni di discipline canoniche, succedendo a quella che potremmo chiamare la scuola dei singoli Uditori trasmessa e resa viva nell'opera degli Aiutanti di Studio dei medesimi, poi continuata nella attribuzione e direzione al Promotore di Giustizia del Tribunale.

Soprattutto negli ultimissimi anni — al di là dell'incremento numerico degli alunni succeduto alla promulgazione del vigente Codice di diritto canonico — la fisionomia dello Studio ha raggiunto una condizione che potremmo chiamare — senza tema di apparire presuntuosi — veramente ottimale.

Ciò, non soltanto per l'introduzione di nuove discipline che, pur ausiliarie, sono da ritenere fondamentali per il fine istituzionale dello Studio: e intendo riferirmi all'insegnamento di psichiatria, di psicologia e di antropologia, affidato ad illustri docenti. Ma soprattutto per l'attenzione che è stata posta particolarissimamente e primieramente sui corsi di giurisprudenza: arricchiti da un ampliamento dei docenti, tutti Prelati Uditori cui si aggiunge il Promotore di giustizia, così che nella unità giurisprudenziale si abbia anche una diversificazione di pluralismo di metodo e di contenuto dottrinale, anche in un accresciuto numero di esercitazioni pratiche. In tale ottica, si pone anche l'insegnamento di giurisprudenza relativa al diritto orientale, come pure quello di giustizia amministrativa e di prassi giudiziaria.

Ecco allora imporsi la riflessione sul passato, ma anche l'attenzione all'avvenire, sostanzialmente sulla validità — non mi piace elu-

(2) Cfr. AAS 37 [1945], pp. 193 ss..

dere la sostanza dei problemi — di una siffatta scuola postuniversitaria, anche concretamente negli elementi didattici e nel metodo che la caratterizzano.

3. È indubbio infatti che molte generazioni di giudici, di difensori del vincolo, di promotori di giustizia e soprattutto di valentissimi avvocati del foro ecclesiastico, hanno trovato nelle aule dello Studio Rotale quell'alimento dottrinale e particolarmente quella abilitazione professionale che tanto hanno giovato alla vitalità dei tribunali ecclesiastici nel mondo intero. Non senza ragione, l'Istruzione «*Provida Mater Ecclesia*» del 15 agosto 1936, raccomandava agli Ordinari che i difensori addetti all'esercizio presso i rispettivi fori giudiziari fossero forniti del titolo di avvocato rotale e soprattutto di quella formazione propria impartita nello Studio⁽³⁾.

Se poi questa raccomandazione non è stata puntualmente seguita, anche nella scelta dei giudici, ciò ha costituito sempre causa di decadenza del tono di dignità e di serietà che dovrebbe in ogni caso contraddistinguere i Tribunali della Chiesa. Il che principalmente è avvenuto quando, ignorandosi il grande filone della giurisprudenza della Rota — per la quale veicolo privilegiato e principale è stato sempre in primo luogo l'insegnamento impartito allo Studio Rotale —, si sono create tante e così disparate «giurisprudenze» — se pure esse meritano questo appellativo — da costituire non solo disorientamento nella Chiesa ma, cosa ancor più grave, inquinamento della dottrina canonica, con le conseguenze che ciascuno intende, in particolar modo per quanto concerne la sacralità del matrimonio.

4. Del resto, superfluo sarebbe qui ricordare che insostituibile è l'apporto che lo Studio conferisce all'apprendimento sia teorico sia pratico di una tecnica giuridica e di una severa applicazione della dottrina canonistica, in uno con la giurisprudenza, alle più disparate fattispecie che la vita umana nella sua concretezza presenta.

(3) Cfr. Art. 48 § 2: «*Advocatus sit oportet praeterea doctor saltem in iure canonico (cfr. can. 1657 § 2) et per triennium tirocinium laudabiliter exercuerit; quod valde optandum est ut fecerit apud Tribunal S.R. Rotae*»: Instr. S. Congreg. de Disciplina Sacramentorum diei 15 augusti 1936, *Provida Mater Ecclesia*.

Tutto ciò non esime tuttavia dal chiedersi se la metodica e — direi — la stessa esistenza dello Studio Rotale, abbiano tale valore anche in prospettiva, in questo ultimo squarcio del secolo ventesimo, mentre ci apprestiamo ad entrare nel terzo millennio dell'era cristiana.

La risposta a cosiffatto quesito ritengo debba partire da un principio, valido anche per altre problematiche, secondo cui inutile, dannosa, irrazionale è la ricerca del « nuovo » in quanto tale, se il nuovo non rappresenta insieme un arricchimento dottrinale ed umano ed esistenziale, degno della natura e dei destini dell'uomo, e ugualmente congruente con la finalità di una società nella quale si opera e si vive, e quindi anche della società ecclesiale.

5. Per limitarmi all'ambito dello Studio Rotale, non intendo affrontare questioni che reputo marginali: quale, per esempio, la persistenza dell'uso della lingua latina sia nell'insegnamento che nelle esercitazioni pratiche e negli esami sia annuali che finale; così neppure quella sulla estensione delle discipline, limitate o troppo numerose che siano. Due invece sono le connotazioni fondamentali che debbono essere valutate, anche per quanto concerne il futuro.

La prima ha carattere estrinseco, e riguarda la durata — triennale — dei corsi. Nel tumultuoso vivere del mondo di oggi, quando sembra che tutto si debba raggiungere subito e velocemente, una durata apparentemente così lunga può apparire eccessiva e comunque fuori dalla realtà. Niente al contrario ritengo sia più pernicioso. So benissimo che similari istituzioni, presso varie facoltà di diritto canonico, operano da anni e certamente con buon risultato: la differenza consiste però nel fatto che un corso triennale può maggiormente contribuire e di fatto contribuisce alla maturazione degli alunni e certamente agevola la riflessione: questa è la costante esperienza che ogni giorno ci viene attestata dagli Alunni. D'altro canto, la norma che al corso rotale si possa accedere già subito dopo il conseguimento della licenza in diritto canonico per proseguirlo, quindi, fino al suo compiersi nel periodo in cui si attende alla tesi di laurea, non può non essere considerato fattore favorevole.

6. Ma preme, tuttavia, soffermarsi sull'altra connotazione, propria dello Studio Rotale, ed essa consiste nelle esercitazioni pratiche non su fattispecie astratte e puramente ipotizzate, ma su cause, anzi su casi effettivamente allo studio del Tribunale, spesso ancora non definite o comunque di piena attualità processuale. E tutto ciò sotto la

guida dei giudici che tali cause hanno spesso personalmente giudicato, o che bene le conoscono per informazione delle sentenze ad esse attinenti: il tutto con cognizione su quella che è stata od è attualmente la dialettica nel dibattito giudiziario che le ha caratterizzate.

Orbene: questa essendo sostanzialmente la connotazione fondamentale dello Studio Rotale, ritengo che essa non potrà essere sostituita ne soppressa neppure nel futuro, tanta essendo la valenza e l'efficacia didattico-professionale della stessa: se naturalmente si abbia di mira la preparazione ad un corretto e adeguato funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel foro ecclesiastico.

7. Vi è però un problema che, particolarmente per alcune aree della società ecclesiale, più precisamente per qualche Conferenza Episcopale, rende oggi di viva attualità il valore e la stessa esistenza dello Studio Rotale. Il quale, come ognuno ben sa, si conclude con l'acquisizione del titolo di «avvocato rotale»: questa figura è destinata a sopravvivere anche nel futuro, sempre entro il quadro dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa?

Vorrei dapprima precisare che la finalità, più generale ed istituzionale, dello Studio è quella di preparare coloro che devono operare nei tribunali ecclesiastici: e quindi, in primo luogo, i giudici, poi i difensori del vincolo, i promotori di giustizia, gli stessi cancellieri e naturalmente gli avvocati, patrocinatori o rappresentanti delle parti nei processi canonici.

8. Detto ciò, mi sia consentito affermare qui quanto già altra volta, sia pur con fugace cenno, ebbi a dichiarare e rammentare: nel processo canonico, e specificatamente in quello di nullità di matrimonio, la presenza dell'avvocato — di colui cioè che rappresenta la parte, la coadiuva, la difende, la guida — costituisce parte essenziale nella dialettica processuale, come pure, simmetricamente e quasi in modo speculare, quella del difensore del vincolo o del promotore di giustizia.

Mi riferisco alla *presenza attiva* dell'avvocato o del pubblico ministero: di chi cioè si fa carico realmente delle ragioni del proprio rappresentato, o, per converso, delle esigenze impreteribili della legge, in una contrapposizione razionale e aderente al dettato della norma giuridica, perfezionata dalla riflessione giurisprudenziale, così che a colui sul quale incombe, nella solitudine della propria scienza e coscienza, emettere il giudicato conforme alla verità processuale, ma

soprattutto volto alle supreme esigenze della giustizia al servizio dell'uomo, non manchi un idoneo e necessario ausilio.

Se ogni decisione, che sia razionalmente ed umanamente tale, deve essere preceduta da una illuminata deliberazione nella valutazione di contrapposti motivi, è evidente che nella dialettica giudiziaria sommamente a questa scelta contribuiscono coloro che in essa sono attori — nel senso della rappresentazione scenica — e come tali fanno sentire la propria voce e le proprie ragioni. Senza di loro si avrebbe un soliloquio, cui manca soprattutto l'apporto spesso determinante del confronto e, in definitiva, si verificherebbe un autismo facilmente vittima di soggettive e fallaci opinioni.

II

9. Dunque, sono ormai novanta anni dalla ricostituzione della Rota Romana, avvenuta nel quadro della riforma della Curia operata dal Sommo Pontefice San Pio X⁽⁴⁾, e quindi da un Papa di profilo eminentemente pastorale: ma certamente non è mio intendimento — e forse non ne sarei nemmeno capace, quanto meno nello spazio che oggi qui ci è concesso — tratteggiare, sia pure a grandi linee, ciò che è stata e ciò che ha rappresentato nella vita della Chiesa l'esistenza di questo glorioso Tribunale, che vanta di essere ed è a pieno titolo *Tribunale Apostolico*.

Ma qualche cosa è pur necessario dire sul passato, per guardare al futuro di tanta istituzione, ormai di storia quasi millenaria.

10. Per prima considerazione, mi sia consentito qui richiamare la costante determinazione di adeguare le proprie leggi processuali alle necessità dei tempi: un recente numero dei «Quaderni - Studio Rotale»⁽⁵⁾ ne contiene le successive tappe, fino all'ultima, che sono le Norme approvate da Sua Santità Giovanni Paolo II e promulgate il 18 aprile 1994⁽⁶⁾.

Ben sappiamo come esse da taluno, alquanto improvvidamente, abbiano ricevuto riserve e critiche, ad iniziare dalla questione circa il valore legislativo da attribuire a tale normativa: sul che tutti cono-

(4) Const. Apost. *Sapienti consilio* 29 iunii 1908, AAS 1 [1909] pp. 7-19.

(5) VIII, Settembre 1996.

(6) AAS 86 [1994] pp. 508-540.

sciamo la definitiva parola di chiarificazione pronunciata dal Sommo Pontefice, per cui l'approvazione deve intendersi fatta « *in forma specifica*, anche in deroga alla legge universale, *contrariis quibusvis non obstantibus* » (7).

Dopo tale questione di natura squisitamente formale, altre ne sono state sollevate, quale quella concernente la facoltà del Decano di avocare in prima istanza cause da tutto l'orbe (art. 52), o quella determinante la forma diversificata dei decreti preliminari in materia di conferma o meno di sentenze matrimoniali (art. 58 § 2).

Queste ed altre problematiche — sulle quali singolarmente non intendo soffermarmi, né lo riterrei consono all'ufficio che ricopro — hanno fundamentalmente il vizio o pregiudizio di non considerare che di un Tribunale Apostolico si tratta, il quale « *jus dicit* » a nome e per autorità del Sommo Pontefice (8), e che quindi per la sua stessa natura, la sua funzione e la sua rilevanza nell'ordinamento ecclesiale esige una normativa propria, in consonanza sì con la legge canonica generale, ma da essa talora necessariamente divergente per una logica intrinseca alla sua stessa collocazione.

11. Ed anzi debbo qui manifestare la mia convinta opinione che la revisione delle Norme Rotali, quali oggi sono in vigore, non può dirsi definitivamente compiuta, ma esigerebbe ulteriori determinazioni e direi modifiche forse ancora più sostanziali: ecco che allora il nostro sguardo si protende verso l'avvenire, ed in modo particolare verso il nuovo millennio, che sta per iniziare.

Né ritengo con questa prospettiva, di dissociarmi dalla voce autorevolissima del Sommo Pontefice, sol che si ricordi la sua *Allocazione alla Rota* del 22 gennaio 1996 la quale esige riflessione ed operatività.

Diceva in quella occasione il Santo Padre: nelle cause di nullità di matrimonio « ...finalità suprema è l'accertamento di una *verità oggettiva*, che tocca anche il bene pubblico. In questa prospettiva, atti processuali quali la proposizione di certe "questioni incidentali", o comportamenti moratori estranei ininfluenti o che addirittura impe-

(7) *Rescritto di Udienza* del Segretario di Stato del 23 febbraio 1995, AAS 87 [1995], p. 366.

(8) Su tutta questa tematica cfr. M.F. POMPEDDA, *Il Tribunale della Rota Romana*, in *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana* (a cura di P.A. BONNET e C. GULLO), *Città del Vaticano*, 1997, pp. 9-12.

discono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico.

Pretestuoso, quindi appare, in questo quadro generale, il ricorso a querele fondate su presunte lesioni del diritto di difesa, come pure la pretesa di applicare al giudizio di nullità di matrimonio norme di procedura, valevoli in processi di altra natura, ma del tutto incongruenti con cause le quali non passano mai in cosa giudicata»⁽⁹⁾.

12. Grandemente mi auguro che tali parole trovino riscontro nell'annunciata normativa in corso di elaborazione circa i processi di nullità matrimoniale⁽¹⁰⁾: in ogni caso, è mio voto che talune disposizioni delle Norme Rotali possano raggiungere, in seguito, un loro adeguamento alle esigenze di una giusta giustizia e alle urgenze dell'uomo, del *christifidelis* del nostro e futuro tempo.

Soltanto per fare qualche esempio.

La citata norma (art. 58 § 2) riguardante il decreto preliminare in cause di nullità di matrimonio, definite in primo grado con sentenza affermativa (per la nullità) potrebbe — quanto meno, per iniziare, dinanzi alla Rota — essere modificata in modo tale per cui in appello o si conferma immediatamente la decisione, o si ordina un'istruttoria suppletiva sospesa la pronuncia in merito con prevista sentenza definitiva dopo il normale iter processuale, ovvero si riforma con lo stesso decreto debitamente motivato la sentenza di primo grado. Ritengo che l'economia del giudizio e la impreteribile sollecitudine soprattutto in questo genere di processi suggeriscano, se non addirittura esigano, una simile riforma.

13. Altra ipotetica innovazione, ispirata come sono convinto ad un genuino «*bonum animarum*» da perseguire, è quella di poter dare immediata esecuzione ad una decisione che, conforme ad altra precedente, dichiara la nullità del matrimonio, e ciò solamente in presenza e con la pubblicazione del semplice «dispositivo», senza attendere il deposito e la successiva notifica della sentenza motivata.

Nessuno più di me comprende la necessità, e non solo l'opportunità, che le sentenze Rotali — proprio per il loro carattere magiste-

⁽⁹⁾ *Allocuzione alla Rota* di Giovanni Paolo PP. II del 22 gennaio 1996, n. 4, AAS 88 [1996], p. 775.

⁽¹⁰⁾ *Allocuzione alla Rota* di Giovanni Paolo PP. II del 18 gennaio 1998.

riale e di esemplarità giurisprudenziale — siano ricche di motivazione e particolarmente di esposizione argomentativa ed interpretativa nella parte «in diritto»: il che implica purtroppo, nelle contingenze umane, anche lunghi periodi di intervallo fra il giorno della pronuncia (della parte dispositiva) e quello della presentazione-notificazione della sentenza (motivata e formalmente redatta). Ma quale obiezione potrebbe ragionevolmente essere mossa, o quale principio giuridico, contro una norma che consentisse — bene inteso con il consenso delle parti e del difensore del vincolo e l'approvazione del Turno giudicante — la immediata esecuzione della sentenza cioè la possibilità data alle parti stesse, riacquistato lo stato libero, di passare a nuove nozze? Parti che spesso, od anzi quasi sempre, hanno atteso lunghi anni prima di ottenere una parola chiarificatrice e definitiva dagli organi legittimi della Chiesa circa il proprio stato personale, vivendo situazioni, quanto meno oggettivamente, difformi dalla legge canonica e prima ancora dallo spirito dell'etica cristiana.

14. Parimenti, una questione su cui occorrerebbe riflettere ed eventualmente legiferare con appropriata normativa riguarda la trattazione delle cause così dette *incidentali o interlocutorie*, cui faceva esplicito riferimento il Santo Padre nella Allocuzione dianzi citata. Tutti ben sappiamo quali enormi ritardi tali cause comportino nel corso del procedimento canonico, non esclusi i processi di nullità di matrimonio: nello stesso tempo, nessuno vuole infrangere il principio del diritto delle parti alla propria difesa, anzi a far uso di tutti i mezzi processuali consentiti dalla legge per concretizzare tale diritto.

È tuttavia inammissibile che il corso della giustizia sia ostacolato — talora con macroscopici abusi di quei mezzi processuali — da questioni spesso anche futilmente sollevate.

15. Innanzi tutto, occorrerebbe stabilire il principio per cui una questione incidentale — nella ipotesi che sia sostanzialmente e perentoriamente pregiudiziale — possa essere proposta unicamente «in limine litis», ossia unitariamente all'interposizione dell'appello principale o con la devoluzione della causa dinanzi alla Rota: dopo di che dovrebbe essere precluso ogni gravame di tal genere. E qui — purtroppo — debbo rilevare che, a mio personale convincimento, non correttamente viene applicato quanto così lapidariamente dispone il can. 1625, in materia di querela di nullità di sentenza.

Ma ancora altro vorrei aggiungere sempre avendo riguardo alle questioni incidentali. Già in qualche modo le norme rotali, in specie l'art. 77, che preclude l'appello contro un decreto del Turno, fermo restando quanto dispongono i canoni 1629, 4° e 1618, hanno provveduto nel senso e nella direzione testé detta. Ma mi chiedo se non sia ormai tempo di disporre in modo che tutte le questioni incidentali — prospettate o sorte in corso di giudizio e quindi non pregiudiziali — siano rimesse alla trattazione e definizione unitamente alla questione di merito, qualunque esse siano.

16. Sento già che qualcuno contro ciò obietterà, appellandosi al diritto della difesa, od anche ad una pretesa logica giuridica, particolarmente con riferimento alle questioni che, secondo lo stesso Codice (can. 1587), debbono essere risolte, perché su di esso incidenti, prima della decisione di merito.

Ma mi chiedo, al di là di una prospettazione puramente astratta e teorica: chi può unicamente e legittimamente vedere e decidere se una questione incidentale abbia tanta relazione e tanta influenza sul merito? Non certamente la pura affermazione delle parti in causa (private o pubbliche che siano), e neppure il semplice intuito o la soggettiva opinione del giudice. Il rapporto tra una pura questione pregiudiziale (divenuta e prospettata come incidentale) o una questione sorta propriamente come incidentale (secondo il can. 1587) e la questione di fondo (il merito) dipende unicamente *nel e dal* giudizio di questa (cioè del merito). Qui, del resto, occorrerebbe che si leggesse con più attenzione il can. 1589 e lo si applicasse con maggiore aderenza al testo normativo.

Si obietterà ancora da taluno: e il diritto di appellarsi, cioè di un ulteriore pronunciamento, in tale prospettiva, dove andrebbe a finire?

Ora, a parte la discutibile affermazione per cui ogni giudicato debba essere considerato nella duplicità di una pronuncia giudiziaria in proposito — e la stessa norma rotale testé citata (art. 77) conforta questa posizione di dubbio da me avanzata —, non si potrebbe ugualmente avere garanzia giuridica con la facoltà di riproporre la questione in grado di appello insieme col merito, così da aversi in proposito una seconda decisione? Cosa che viene sancita ancora una volta nella più volte ricordata norma rotale (art. 77).

17. Un'altra questione — sulla quale ho diffusamente espresso il mio pensiero —, anch'essa di natura formalmente processuale, ma

di spessore tale da incidere sostanzialmente sulla stessa definizione delle cause, attiene alla valutazione delle affermazioni delle parti, e quindi alla loro efficacia sulla decisione giudiziaria nel foro canonico.

Al di là dello sforzo che ho sollecitato, di uscire cioè da schemi mentali e normativi più propri alla vecchia legislazione e alla inveterata prassi, vi è una esigenza di natura squisitamente umanistica — nel senso etimologico del termine — che richiede il riconoscimento della dignità dell'Uomo, della di lui presunta buona fede, soprattutto quando si tratti di cause spirituali in cui la rettitudine intenzionale delle parti sarebbe temerario mettere in dubbio, ancor più quando la persona è un *christifidelis*. Del resto, anche qui ci è di conforto, e direi di sprone, la stessa parola del Sommo Pontefice, in consonanza della quale non è mancato neppure qualche documento della Congregazione preposta alla tutela della Dottrina della Fede⁽¹¹⁾.

Ci ammonì in merito autorevolmente il Santo Padre: «...desidero richiamare la vostra attenzione su un punto di natura processuale: esso riguarda la disciplina vigente circa *i criteri di valutazione delle affermazioni* fatte in giudizio dalle parti...

È indubitato che le supreme istanze di una vera giustizia, quali sono la certezza del diritto e l'acquisizione della verità, devono trovare il loro corrispettivo in norme procedurali, che mettano al riparo da arbitri e leggerezze inammissibili in ogni ordinamento giuridico, ed ancora meno in quello canonico. Il fatto tuttavia che la legislazione ecclesiale riponga proprio nella coscienza del giudice, e cioè nel suo libero convincimento, pur dedotto dagli atti e dalle prove..., il criterio ultimo e il momento conclusivo del giudizio stesso, prova come un inutile ed ingiustificato formalismo non debba mai sovrapporsi fino a soffocare i chiari dettami del diritto naturale»⁽¹²⁾.

18. Sono convinto che in questa direzione si spingerà l'attenzione degli studiosi di diritto canonico e degli operatori dei tribunali ecclesiastici la conoscenza completa ed integrale dei « Decreta » pronunciati dal nostro Tribunale: con tale intendimento e superando non poche difficoltà di varia natura, si è dato corso alla pubblicazione

(11) Cfr. in materia: M.F. POMPEDDA, *La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa i fedeli divorziati risposati. Problematiche canonistiche*, in *L'Osservatore Romano* del 18 novembre 1994, pp. 1 e 4.

(12) *Allocuzione alla Rota* di Giovanni Paolo PP. II dell'11 febbraio 1995, n. 7, AAS 87 [1995], p. 1016.

della collana dei volumi — siamo ormai giunti al quinto — contenenti questi importantissimi decreti, dati soprattutto in materia processuale. Per ragioni pratiche essi iniziano dal 1983, anno in cui venne promulgato il vigente Codice: con molti sforzi ci auguriamo che in tempo relativamente breve si giunga alla contemporaneità della pubblicazione con l'annuale elenco di tali pronunce date « non iudicii forma servata ».

III

19. Ma che dire dell'opera giurisprudenziale della Rota Romana, espressa nelle sentenze di merito di questi novanta anni?

Dimostrare quanto abbiano influito le decisioni Rotali sulla dottrina canonistica, sulla prassi dei tribunali periferici ed addirittura sulla formulazione dei due Codici — quello del 1917 e quello del 1983 — non sarebbe cosa ardua; ma il parlarne non ci è concesso in questa breve conversazione: che anzi darebbe alla riflessione odierna il sapore di una pavonessa commemorazione, che è ben lungi dal mio e nostro intendimento.

20. Preme invece sottolineare in proposito due cose.

La prima delle quali è la trasparenza connaturata di questa pubblicazione delle decisioni Rotali, così che nulla si ha da temere dalla conoscenza che nei volumi viene data della nostra giurisprudenza, sottoposta allo studio critico dei maestri del diritto canonico, come pure alla riflessione degli operatori dei tribunali. Una giurisprudenza che, come ogni cosa prodotta dal pensiero e dalla mente umana, è soggetta indubbiamente ad approfondimenti, come pure a ripensamenti e correzioni, soprattutto quando, come nei processi di nullità di matrimonio, si è di fronte ad una normativa attingente lo stesso diritto naturale e penetrante il quasi insondabile profondo dell'animo dell'uomo.

In secondo luogo non possiamo tacere lo sforzo che, iniziato già durante il decanato del mio predecessore, è stato poi continuato per ridurre lo spazio intercorrente fra il tempo delle decisioni e la loro pubblicazione nei volumi ufficiali. Con ciò si è inteso corrispondere ad una delle ragioni d'essere della Rota, di contribuire cioè alla uniformità della giurisprudenza canonica ⁽¹³⁾, anche per ovviare alla par-

(13) Cfr. Cost. Apost. *Pastor Bonus*, art. 126.

ziale, e per ciò stesso talora unilaterale, conoscenza delle nostre sentenze attraverso le varie riviste specializzate di diritto canonico. L'auspicio e quindi lo sforzo sarà quello di avvicinarsi il più possibile «al tempo reale», come oggi si usa dire, sempre con finalità di servizio ecclesiale nello specifico ambito della amministrazione della giustizia.

21. Ma superficiale e marcatamente formale sarebbe il dare valore unicamente a questi aspetti, e trascurare invece questioni e problematiche di merito che si impongono e si imporranno nell'immediato futuro a questo Tribunale Apostolico.

La mia non vuole né può essere una elencazione esaustiva e completa di tali problemi, ma soltanto una sollecitazione su alcuni di essi di primaria importanza.

22. Al fondo — in tema di cause matrimoniali, e specificatamente di consenso — vi è la questione attingente il rapporto fra intelletto e volontà, che si riflette in molteplici ed essenziali aspetti, come per esempio in materia di errore, di simulazione, di condizione ed anche di *metus*. Mi sembra che a questo proposito è tempo ormai di risanare la frattura operata, soprattutto per erronea concezione di una psicologia metafisica superficialmente o astrattamente applicata, fra le due facoltà, sia pure formalmente e realmente distinte, ma quanto meno operativamente unificate nella razionalità di ogni deliberazione umana. Sì: è tempo ormai di ricondurre e quindi di rappresentare la persona nella sua unitarietà, in una sintesi delle due facoltà razionali, senza esclusione delle altre facoltà ad essa proprie, per cui l'attribuzione di un atto di scelta — l'atto umano appunto — deve essere fatta all'intera persona, cioè a quella entità spirituale cui come ad apice giungono in primo luogo le operatività dell'intelletto e della volontà, e in cui si realizza quindi l'unificazione delle diverse facoltà dell'uomo.

23. Né meno ardui si presentano altri problemi particolari e specifici, sui quali deve fissarsi l'attenzione della nostra giurisprudenza, anche qui in una prospettiva di rinnovamento doveroso alle soglie del terzo millennio.

Molto, per esempio, si è scritto e molto si è giudicato — anche per il numero elevato di cause fondate su questo canone — circa l'incapacità consensuale (can. 1095): ma non del tutto chiaramente sono stati finora affrontati i vari e molteplici aspetti di essa. Evito — per

comprensibili motivi — anche solo di accennare alla questione circa la cosiddetta «incapacità relativa nell'assunzione degli obblighi essenziali». Debbo piuttosto osservare che quella unità operativa delle facoltà razionali, di cui dicevo, non sempre risulta nello studio e nella valutazione di simili cause; in modo più definito e quindi maggiormente deficitario manca la riflessione circa la dinamica di un atto di scelta, posto da persone affette da disturbi psichici, operandosi talora, anche solo in modo inconsapevole, un automatismo giudiziario semplicistico, argomentandosi da una condizione, sia pure provata perizialmente, attingente la psiche del soggetto, e concludendosi perentoriamente con l'affermazione di un consenso invalidante prestato. Manca pure talora lo sforzo di tradurre in termini rigorosamente giuridico-canonici taluni concetti, desunti e presentati dalla scienza psichiatrica-psicologica, così che alla fine, in buona sostanza, la sentenza altra cosa non appare che l'opinione peritale acquisita agli atti.

24. E poiché si è fatto cenno agli obblighi essenziali del matrimonio, dobbiamo riconoscere che finora la giurisprudenza non ha esaurientemente elaborato la nozione di «*bonum coniugum*», pur assumendo, secondo l'espressione codiciale, questa ordinazione naturale del matrimonio quale elemento essenziale di esso, la cui esclusione positiva o l'incapacità ad intenderlo correttamente e ad attuarlo inficiano la validità del consenso stesso. Questo è proprio un aspetto del connubio, sul quale occorre ormai dire una parola chiarificatrice ed istituire una giurisprudenza, consona ai grandi valori della antropologia filosofica e teologica.

25. Che dire ancora della sacramentalità del matrimonio, ancorata troppo a vecchie concezioni, così che, per esempio, non si è affrontata e neppure sfiorata la questione di una eventuale incapacità da parte di un contraente relativa ad obblighi attinenti ad essa sacramentalità; come neppure sufficientemente è stato approfondito l'aspetto della esclusione di essa, in quanto inficiante il consenso?

26. Anche in materia di errore sulla persona non sembra ancora aperta la via che, da una parte, abbandoni la stereotipa concezione di mera identità fisica, e dall'altra non ricada in una teoria identificante la persona nella cosiddetta (e sommamente indefinita) «personalità», ma costruisca una interpretazione consona alla dignità della

persona, e quindi con legittima valutazione delle sue qualità, senza per questo confondere l'errore di persona con l'errore circa una qualità di essa.

27. Da ultimo, ma non ultimo, resta in tema di simulazione il problema di una più definita determinazione dell'*atto positivo* di volontà, collegandolo proprio con la problematica circa il rapporto fra intelletto e volontà. Il che, analogamente, investe la questione di una corretta definizione dello stesso concetto di condizione, posta in relazione con quelle figure similari (causa, presupposto, modo) da cui accuratamente dottrina e giurisprudenza intendono distinguerla. Questione ancor più ardua se si ha riguardo alla interconnessione — dico sul piano pratico e non su quello semplicemente teorico ed astratto — fra errore circa la qualità e la condizione.

28. Tutto ciò deve avere come quadro di riferimento una concezione antropologica, ispirata ai postulati della legge naturale, corroborata e confrontata con le risultanze certe di una autentica scienza psichiatrico-psicologica, illuminata dal dato di fede e procedente sulle orme indicate dal Magistero della Chiesa.

Questa la prospettiva con la quale ci affacciamo al nuovo secolo, questo l'auspicio che qui formulo: che il nostro operare giudiziario, nel quadro della normativa canonica, sia fondato, ed abbia sempre il conforto di una adeguata e sempre più approfondita conoscenza dell'Uomo.

